



Procedura di selezione per Gestori della crisi,

L. n. 3 del 27/01/2012 e D.M. n. 202 del 24/09/2014.

Art. 1) Procedura di selezione.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza una procedura aperta per la selezione dei Gestori della crisi da inserire nell'elenco tenuto presso l'Organismo di Composizione della Crisi ("OCC") della Camera di Commercio, iscritto al n. 51 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del combinato disposto dalla L. n. 3 del 27/01/2012, dal D.M. n. 202 del 24/09/2014 e dall'Art. 5 del Regolamento camerale per il funzionamento dell'OCC.

Art. 2) Requisiti.

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva, resa sotto la propria responsabilità, **secondo il modello di domanda in allegato:**

a. Requisiti professionali:

- 1) Iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati o Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Notai, di Livorno o di Grosseto.
- 2) Essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'Art. 16 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162, di durata non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

I richiedenti dovranno, altresì, essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale che tenga indenne il Professionista da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012.

b. Requisiti di onorabilità:

- i. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- ii. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- iii. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:



- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n. 3/2012;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- iv. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3) Modalità e Termini di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco.

La domanda di iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Gestori della Crisi, contenente la dichiarazione del possesso dei sopraindicati requisiti professionali e di onorabilità, sottoscritta con firma digitale, può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno esclusivamente per via telematica mediante PEC all'indirizzo:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Il modello di domanda è pubblicato nella home page sul sito della Camera di Commercio di Maremma e del Tirreno www.lg.camcom.it. Informazioni relative alla selezione saranno fornite contattando esclusivamente l'indirizzo occ@lg.camcom.it.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.

I partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, saranno iscritti nell'Elenco dei Gestori della crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le domande di iscrizione nell'Elenco saranno inviate al Ministero della Giustizia con cadenza semestrale secondo il seguente programma:

- a) Le domande di iscrizione in regola con il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 pervenute all'Ufficio OCC nel semestre 1° aprile – 30 settembre di ogni anno, saranno inviate al Ministero entro la fine del successivo mese di novembre;**



b) Le domande di iscrizione in regola con il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 pervenute all'Ufficio OCC nel semestre 1° ottobre – 31 marzo di ogni anno, saranno inviate al Ministero entro la fine del successivo mese di aprile;

Resta inteso che, ai fini dell'inoltro al Ministero della domanda di iscrizione nell'Elenco, dovranno essere prodotti originali o copie conformi della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali

Art. 4) Casi di esclusione

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:

- a. invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla pec;
- b. incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l'identificazione del partecipante o il possesso dei requisiti;
- c. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- d. mancato possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5) Obblighi dei Gestori della Crisi

Tutti i Gestori dovranno rispettare sia il Regolamento di Funzionamento, con allegati i Criteri per la determinazione dei compensi e il Codice di Autodisciplina, sia il Disciplinare per i Gestori e per le procedure delle crisi da sovraindebitamento pubblicati sul sito camerale all'indirizzo web https://www.lg.camcom.it/pagina2137_sovraindebitamento.html.

I Gestori dovranno inoltre impegnarsi ad acquisire uno specifico aggiornamento biennale (decorrente dalla data d'iscrizione nell'elenco ministeriale) di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 dell'art 4 del D.M 202/2014 ovvero presso un'università pubblica o privata.

Art. 6) Iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi

L'iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del Responsabile del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia, comporterà l'impossibilità dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento e dell'impossibilità di iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi.



L'inserimento nell'Elenco dei Gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro con l'ente di riferimento.

L'attività di gestore della crisi verrà svolta in base alle specifiche necessità dell'OCC, fermo restando che le procedure di competenza dei Tribunali di Livorno e Grosseto saranno assegnate in via prioritaria ai Gestori iscritti appartenenti agli Ordini professionali competenti rispettivamente per le provincie di Livorno e di Grosseto.

Art. 7) Unità organizzativa

L'unità organizzativa competente per il presente procedimento è l'Ufficio Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento; il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Bartoli.

Art. 8) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del RGPD UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Camera di Commercio e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l'eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile all'interno della domanda di partecipazione alla presente selezione e sul sito internet della Camera, al link

http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2137_sovraindebitamento.html.

Livorno, 2 luglio 2021

Il Dirigente Area 3
Dott. Michele Lombardi